

all. 2

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	pag. 1
Articolo 2 – Applicazione delle Disposizioni Generali	pag. 2
Articolo 3 – Determinazioni delle Sanzioni Amministrative Pecuniarie	pag. 2
Articolo 4 – Sanzioni Amministrative Accessorie e Misure Ripristinatorie	pag. 2
Articolo 5 – Agenti Accertatori	pag. 3
Articolo 6 – Atti di Accertamento	pag. 3
Articolo 7 – Accertamento delle Violazioni	pag. 3
Articolo 8 – Pagamento in Misura Ridotta	pag. 4
Articolo 9 – Obbligo del Rapporto	pag. 5
Articolo 10 – Scritti difensivi	pag. 5
Articolo 11 – Ordinanza/Ingiunzione	pag. 5
Articolo 12 – Autorità Competente	pag. 5
Articolo 13 – Opposizione Contro l'Ordinanza/Ingiunzione	pag. 6
Articolo 14 – Riscossione Coattiva	pag. 6
Articolo 15 – Aggiornamento degli Importi delle Sanzioni	pag. 6
Articolo 16 – Norme Finali	pag. 6

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai comuni, giusto quanto previsto dagli art.li 3, 7 e 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs 18.08.2000 n. 267 che disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali, delle ordinanze del sindaco e dei responsabili dei servizi con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54 comma 2 dello stesso testo unico.

2. La parte procedurale prevista nel presente regolamento si applica anche a tutte le altre violazioni amministrative previste da disposizioni normative statali e regionali nei casi in cui le stesse prevedano quale autorità competente a irrogare le sanzioni e a ricevere il ricorso il comune o uno dei suoi organi.

3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nonché a

garantire la massima trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.

Articolo 2 – Applicazione delle Disposizioni Generali

1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma regolamentare divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.

2. Il presente regolamento si applica alle violazioni dei regolamenti comunali, delle ordinanze del sindaco e dei responsabili dei servizi con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D. Lgs 267/2000.

3. Si applicano inoltre le disposizioni generali previste nel capo I, sez. I, della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche, integrate dalle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 3 – Determinazione delle Sanzioni Amministrative Pecuniarie

1. Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali, delle ordinanze del sindaco e dei responsabili dei servizi con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D. Lgs 267/2000, consiste nel pagamento di una somma compresa tra un minimo ed un massimo edittale secondo la vigente normativa: attualmente rispettivamente € 25,00 (venticinque/00) ed € 500,00 (cinquecento/00).

2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi, anche in misura diversa per le singole fattispecie, fermi restando i limiti minimo e massimo sopra stabiliti.

3. Qualora la sanzione edittale non sia stabilita nel singolo atto normativo, ovvero per tutti gli altri casi di regolamenti ed ordinanze già vigenti con sanzioni amministrative stabilite al di fuori dei limiti di cui sopra, queste devono essere applicate nei limiti sopra determinati.

4. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora i regolamenti o le ordinanze comunali prevedano sanzioni in misura fissa (senza indicazione di minimi o massimi edittali), la sanzione stabilita per regolamento sarà considerato il massimo edittale mentre il minimo edittale è individuato in quello previsto dalla legge, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 4 – Sanzioni Amministrative Accessorie e Misure Ripristinatorie

1. Le sanzioni amministrative accessorie sono:

- a) obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
- b) obbligo di rimozione di opere abusive;
- c) obbligo di sospendere una determinata attività.

2. Nell'ipotesi in cui le norme dei regolamenti o delle ordinanze comunali dispongano che ad una determinata sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria, questa si applica di diritto.

3. Qualora la violazione di una norma dei regolamenti comunali e delle ordinanze comporti l'applicazione di una delle sanzioni amministrative accessorie di cui sopra, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione, intimandone l'esecuzione in un termine congruo in relazione all'entità delle attività o interventi da effettuare.

4. Qualora il trasgressore o i soggetti obbligati in solido non provvedano all'esecuzione dei provvedimenti intimati, questi vengono eseguiti d'ufficio dal Comune ed i relativi oneri sono posti a carico del contravventore e degli obbligati in solido a mezzo dell'ordinanza/ingiunzione, qualora non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero tramite apposito decreto ingiuntivo.

Articolo 5 – Agenti Accertatori

1. All'accertamento, contestazione e/o notificazione delle violazioni oggetto del presente regolamento provvedono:

- a) in via principale il personale del Comando di Polizia Locale;
- b) coloro che, specificatamente incaricati, sono deputati alla vigilanza ed al controllo sull'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari, limitatamente alle funzioni e alle materie cui sono specificatamente assegnati;
- c) gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della Legge 689/81 nonché gli altri organi espressamente autorizzati dalle leggi vigenti.

Articolo 6 – Atti di Accertamento

1. Relativamente ai modi ed alle tecniche di accertamento di violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 13 della legge 689/81.

Articolo 7 – Accertamento delle Violazioni

1. Le violazioni oggetto del presente regolamento sono accertate mediante verbale.

2. Il verbale di accertamento deve contenere:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo di accertamento;
- b) qualifica, nome e cognome dell'agente accertatore e la sua sottoscrizione;
- c) generalità del trasgressore e/o generalità di colui che era tenuto alla sorveglianza qualora il trasgressore fosse minore degli anni 18 o incapace di intendere e di volere;
- d) descrizione chiara e sintetica del fatto costituente illecito;
- e) indicazione delle norme che si presumono violate;

- f) generalità degli eventuali obbligati in solido;
- g) indicazione dell'autorità competente cui i soggetti interessati possono presentare ricorso e/o documenti difensivi;
- h) indicazione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con l'indicazione dell'importo e delle modalità di versamento;
- i) eventuali dichiarazioni rilasciate dal trasgressore o degli obbligati in solido al momento della contestazione e/o notificazione del verbale.

3. Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della legge 689/81.

4. Per la notificazione e la contestazione del verbale di accertamento della violazione al trasgressore e ai soggetti obbligati in solido, si applicano le disposizioni dell'art. 14 della Legge 689/81.

Articolo 8 – Pagamento in Misura Ridotta

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale per un importo pari alla terza parte del massimo, ovvero se più favorevole al contravventore, pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa, oltre alle eventuali spese di procedimento e notificazione.

2. Il pagamento delle sanzioni amministrative può essere effettuato, da chiunque esibisca il verbale di accertamento, presso l'ufficio da cui dipende l'agente accertatore, oppure mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Borghetto Santo Spirito ed indicato sul verbale di accertamento, ovvero con gli altri eventuali mezzi che l'amministrazione comunale vorrà stabilire.

3. In ogni caso non è mai ammesso il pagamento direttamente nelle mani dell'agente accertatore quando questi si trovi al di fuori dall'ufficio del servizio cui è preposto.

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione quando dalla commissione del fatto consegue anche l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria.

5. Con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, fatto salvo il caso di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, si estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso anche in presenza di scritti difensivi già presentati, i quali pertanto verranno archiviati dandone comunicazione alle parti interessate.

Articolo 9 – Obbligo del Rapporto

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il comando o l'ufficio da cui dipende l'agente accertatore, deve inoltrare il rapporto, completo del verbale di accertamento e di prova delle eseguite contestazioni e/o notificazioni all'autorità di cui al successivo articolo 12.

Articolo 10 – Scritti difensivi

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione e/o notificazione della violazione, il trasgressore e/o gli obbligati in solido, possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti personalmente dalla medesima autorità.

Articolo 11 – Ordinanza/Ingiunzione

1. In caso di presentazione di scritti difensivi, l'autorità competente di cui al succ. art. 12, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge, al trasgressore ed ai soggetti obbligati in solido, il pagamento insieme con le spese di procedimento e notifica del verbale e dell'ordinanza; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione del verbale notificandola ai soggetti interessati ed all'organo che ha redatto l'accertamento.

2. Qualora non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso avverso il verbale di accertamento e contestazione, l'autorità competente di cui all'art. 12, a seguito del rapporto previsto dall'art. 9, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge, al trasgressore ed ai soggetti obbligati in solido, il pagamento insieme con le spese di procedimento e notifica del verbale e dell'ordinanza; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione del verbale notificandola ai soggetti interessati ed all'organo che ha redatto il rapporto.

3. Con l'ordinanza/ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Articolo 12 – Autorità Competente

1. L'organo competente ad emettere le ordinanze di cui al precedente art. 11 è individuato nel Segretario Comunale al fine di garantire il tempestivo e corretto svolgimento del procedimento sanzionatorio.

Articolo 13 – Opposizione Contro l’Ordinanza/Ingiunzione

1. Contro l’ordinanza/ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di Albenga entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della stessa mediante deposito presso la cancelleria del giudice.

Articolo 14 – Riscossione Coattiva

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell’ordinanza/ingiunzione l’ufficio a cui appartiene l’organo accertatore procede alla riscossione coattiva delle somme dovute in base a quanto previsto dall’art. 27 della Legge 689/81.

Articolo 15 – Aggiornamento degli Importi delle Sanzioni.

1. Il Consiglio Comunale con proprio provvedimento, può provvedere in qualsiasi momento alla rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie oggetto del presente regolamento per adeguarle e farle rientrare nei limiti di minimo e massimo previsti dalla legge.

2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore affittivo delle sanzioni la Giunta Comunale può, altresì, provvedere all’aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento può avvenire al massimo ogni due anni ed in misura non superiore alla media nazionale di variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatosi nel periodo di riferimento.

Articolo 16 – Norme Finali

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili le norme della legge 24.11.1981 n. 689 e quelle degli artt. da 3 a 20 del D.P.R. 29.07.1982 n. 571.-

all. " 1"

Opposizione a sanzioni amministrative

Parere Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 21/11/2007

Soggetto competente emettere ordinanze/ingiunzioni (sensi art. 18, L. n. 689/1981) materia depenalizzazione Sindaco o dirigenti o, in assenza, responsabili uffici e servizi

Un ente ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine al soggetto competente ad emettere la ordinanza/ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981. In particolare, alla luce della vigente normativa in materia di ordinamento degli enti locali, il comune ha chiesto se possa ritenersi tuttora sussistente in capo al Sindaco la competenza ad emettere l'ordinanza in questione, oppure la stessa debba essere rimessa alla struttura organizzativa competente, tenuto conto che il responsabile di polizia municipale di cat. D, ma non titolare di posizione organizzativa, ha presentato al Sindaco il rapporto ai fini dell'adozione dell'atto in questione. E' stato chiesto, altresì, quale sia il termine di prescrizione per la notifica degli atti in discorso.

Al riguardo, ad avviso della scrivente sembra opportuno valutare la questione in argomento alla luce del nuovo assetto dei poteri all'interno degli enti locali, che è improntato ad una rigida ed effettiva separazione delle funzioni di indirizzo e controllo di competenza degli organi politico-elettivi, da quella di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza dei dirigenti o in mancanza, dei responsabili degli uffici e dei servizi ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000.

A tal proposito, si deve rammentare che l'art. 107 citato, al comma 5 contiene una norma di chiusura stabilendo che a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti salvo quanto previsto dall'art. 50, c. 3 e dell'art. 54, che, come noto, si riferiscono alla competenza del Sindaco all'adozione degli atti spettatigli in qualità di Ufficiale di governo nonché l'esercizio delle funzioni attribuitegli quale Autorità locale di P.S. e quale rappresentante dell'ente.

Stante quindi il nuovo assetto organizzativo vigente negli enti locali, si ritiene che la competenza ad emettere le ordinanze/ingiunzioni o l'ordinanza di archiviazione prevista dall'art. 18 della legge n. 689/1981, spetti ai dirigenti o, in assenza, ai responsabili degli uffici e dei servizi ai quali, ai sensi dell'art. 107, compete l'adozione di tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presuppone accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo.

A conforto si richiama la pronuncia della Cassazione civile, Sez. I, n. 6362 dell'1/4/2004, con la quale la Suprema Corte ha sostenuto che dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 267/2000 deve riconoscersi in capo ai dirigenti la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, trattandosi di atti autoritativi posti in essere da una pubblica amministrazione nell'esplicazione di una potestà amministrativa ed aventi rilevanza esterna. Dalle considerazioni suesposte, si evidenzia la necessità che l'ente provveda quanto prima a disciplinare la materia in esame adottando apposito regolamento nel quale saranno individuati gli uffici competenti ad emettere le ordinanze/ingiunzioni o di archiviazione.

Nella stesura del citato regolamento, si dovrà, in ogni caso, tenere presente che per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano, non potrà essere identificato, quale autorità competente a emettere le ordinanze in discorso, il comandante o il responsabile del servizio di polizia municipale (cfr. Cass. Civ., sez. I, 27/01/2004, n. 874).

Da ultimo, si precisa che in tema di sanzioni amministrative, la notifica dell'ordinanza ingiunzione, che a norma dell'art. 18, comma 4 della citata legge 689/1981, deve essere eseguita nelle forme previste dall'art. 14 della stessa legge 689/81, può essere fatta entro il termine di cinque anni dal giorno della commessa violazione, stabilito dal successivo art. 28, per la prescrizione del credito. (cfr. Cass. Civ., sez. lavoro, 23/4/004, n. 7710).

Cass. civ. Sez. lavoro, 28 marzo 2006, n. 7067

Il termine di trenta giorni stabilito, in via generale, dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la conclusione del procedimento amministrativo, è incompatibile con il procedimento di irrogazione della sanzioni amministrative e il superamento di tale termine (o del più lungo termine previsto da fonti regolamentari) in ogni caso non preclude alla P.A. l'adozione del provvedimento, mentre, ove manchi una espressa previsione legislativa circa la decadenza decisoria, non rende invalido il provvedimento tardivo, ma determina esclusivamente una eventuale responsabilità del funzionario che si attivi tardivamente, oltre a consentire all'interessato la proposizione di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento. Nella specie, la legge n. 689 del 1981 non prevede alcuna espressa decadenza dell'amministrazione, sicchè l'ordinanza-

